



Comune di Fauglia
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 3 Esenzioni e detassazioni
- Art. 4 Agevolazioni
- Art. 5 Applicazione della tassa in funzione del servizio
- Art. 6 Collegamenti Ufficio Tributi e Uffici Comunali
- Art. 7 Denunce
- Art. 8 Cancellazione dal ruolo
- Art. 9 Classificazione delle categorie di locali ed aree
- Art. 10 Determinazione del costo del servizio e commisurazione della tassa
- Art. 11 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Fauglia della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni istituita a norma del capo III del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successivamente modificazioni ed integrazioni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia dei diritti dei contribuenti".
2. Il servizio di smaltimento è gestito nelle forme previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dall'art. 62 e dall'art. 63 del D.Lgs. 507/93.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale e comunque con durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario.
3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come stabilito dall'art. 62 comma 2 del D.Lgs. 507/93.

Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di locale di altezza non superiore a m. 1,50;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionature (senza lavorazione) silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - c) unità immobiliari oggettivamente inutilizzabili (inabitabili, inagibili, prive di mobili e suppellettili e di allacciamenti alle utenze quali gas, acqua, energia elettrica);
 - d) balconi e verande scoperte, aree scoperte adibite a verde e quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
 - e) gli edifici destinati ed aperti al culto, nonché i locali utilizzati per le attività connesse (abitazione del Ministro del culto, locali utilizzati per l'istruzione religiosa).
 - f) i locali e le aree adibiti ad uffici, servizi ed istituzioni comunali;
 - g) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
4. Le circostanze di cui sopra che danno diritto all'esclusione della tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 3 - Esenzioni e detassazioni

1. Non sono soggetti a tassa i fabbricati rurali non abitativi, strumentali a qualsiasi attività agricola. E' comunque soggetta a tassa l'abitazione del coltivatore diretto.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione - sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività - a fianco di ciascuna riportate:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie, vetroresine	20
Autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto	20
Distributori di carburante	40
Rosticcerie e pasticcerie	20
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20
verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie	20

4. Si procede all'individuazione in concreto della superficie non tassabile e all'applicazione della percentuale di detassazione sopra indicata, a seguito di richiesta scritta e documentata degli interessati, da cui risulti:
- planimetria con la superficie complessiva utilizzata e con l'eventuale ripartizione tra la parte tassabile e quella non tassabile ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - il carattere di specialità, tossicità o nocività dei rifiuti prodotti;
 - copia della documentazione (contratti, formulari) che attesti lo smaltimento con ditte autorizzate.

Art. 4 - Agevolazioni

1. Alle scuole, pubbliche o private parificate, si applica d'ufficio una riduzione del 50%.
2. Viene concessa la riduzione del 50% della tassa per i locali utilizzati dai Circoli operanti sul territorio comunale da almeno cinque anni, che assicurino un'apertura di almeno quattro giorni a settimana ed appartengono ad associazioni regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni da almeno quattro anni e, tali locali, non costituiscano contemporaneamente sede di formazioni partitiche.
3. Si applica la tassa nella misura del 40% ai locali ubicati ad una distanza superiore ai 500 metri dai contenitori di raccolta dei rifiuti. Ai fini del calcolo dei 500 metri non si tiene conto delle strade private.
4. La tariffa è ridotta del 30% alle abitazioni con unico occupante.
5. Sono concesse le seguenti riduzioni di tariffa per le abitazioni dei cittadini che abbiano compiuto almeno 70 anni di età e che siano intestatari di dichiarazione T.A.R.S.U.:
 - a) riduzione del 10% per cittadini aventi un reddito annuo familiare lordo non superiore ad € 40.000,00 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di € 2.500,00 per ogni componente il nucleo;
 - b) riduzione del 20% per cittadini aventi un reddito annuo familiare lordo non superiore ad € 15.000,00 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di € 2.500,00 per ogni componente il nucleo.

6. Sono consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei contribuenti che assumano comportamenti diretti a ridurre la produzione dei rifiuti o ad agevolarne la gestione e/o il recupero:
 - a) riduzione del 30% della tassa dovuta, per i contribuenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione di rifiuti, oppure un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio;
 - b) riduzione del 20% della tassa dovuta, per i contribuenti iscritti per utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero, continuamente nel corso dell'anno, i rifiuti assimilati mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - c) riduzione del 20% della tassa dovuta, per i contribuenti iscritti per utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti a mezzo dei contenitori forniti dall'amministrazione comunale.
7. La tariffa ordinaria viene ridotta di un importo percentuale pari al 30% del totale in caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria e di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste, a pena di inammissibilità, entro il 20 gennaio con denuncia originaria o di variazione.
9. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente regolamento sono cumulabili fino ad un massimo del 60%.

Art. 5 - Applicazione della tassa in funzione del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio, relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, è svolto in regime di privativa ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Costituiscono ipotesi di violazione tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura non superiore al 40% le seguenti condizioni:
 - riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
 - riduzione della capacità di raccolta dei contenitori.Tali violazioni debbono essere fatte constatare previa segnalazione dell'utenza al servizio di raccolta rifiuti e all'ufficio tributi. Gli effetti di tale riduzione decorrono dalla data della diffida, qualora non venga provveduto a porre rimedio al disservizio entro 15 giorni.

Art. 6 - Collegamenti Ufficio Tributi e Uffici Comunali

1. Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:
 - Ufficio Anagrafe: nominativi degli immigrati, degli emigrati e la formazione di nuovi nuclei familiari, variazioni d'indirizzo, deceduti;
 - Ufficio Tecnico: elenco delle concessioni, dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;

- Ufficio Attività Produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione;
- Ufficio Polizia Municipale: comunicazioni di cessione fabbricato.

Art. 7 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare la relativa denuncia al Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'obbligo dell'iscrizione a ruolo. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio deve essere denunciata ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

Art. 8 - Cancellazione dal ruolo

1. Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti alla tassa devono farne denuncia all'Ufficio Tributi per la cancellazione dal ruolo;
2. La cessazione in corso dell'anno, debitamente comunicata ed accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali od aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Art. 9 - Classificazione delle categorie di locali ed aree

1. I locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:
 - A** - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre;
 - B** - Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree turistiche;
 - C** - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive (affittacamere, agriturismo, etc.);
 - D** - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b-e-f, circoli sportivi e ricreativi;
 - E** - Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
 - F** - Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.

Art. 10 - Determinazione del costo del servizio e commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma dell'art. 65 comma 1 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Il costo di esercizio della tassa viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, detraendo dal costo complessivo dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani una quota del 5% quale costo di spazzamento dei rifiuti solidi.

Art. 11 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune.
2. La tassa è dovuta per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa è rapportata al giorno e maggiorata del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.
6. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 della Legge n. 112/91 esercenti nel territorio comunale. Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato;
 - b) tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs. 507/93.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e abroga il precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 27/06/1996 e successive modifiche.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto comunale, i regolamenti comunali.